
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Litisconsorzio necessario ed eccezioni per ragioni di economia processuale

La necessità del litisconsorzio può trovare deroga per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, laddove gli eredi della stessa, già costituiti in proprio nel giudizio di primo grado quali eredi del coniuge, non siano stati successivamente citati nella qualità di eredi legittimi anche dell'altro coniuge superstite, il quale, benché litisconsorte necessario, non sia stato a sua volta evocato nel giudizio e sia deceduto in pendenza di esso, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto di difesa, onde va esclusa la rimessione al tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., e la declaratoria di nullità della sentenza, posto che l'integrazione del contraddittorio si risolverebbe nella mera chiamata in causa di parti già in condizione di contrastare la domanda attorea fin dall'origine.

Corte di Appello di Lecce, sezione di Taranto, sentenza del 18.03.2015

...omissis...

Preliminarmente, rilevato che non è stata citata in giudizio P.xxx parte nel giudizio di primo grado e che la stessa è nelle more deceduta, per come si evince dalle comparse di risposta di GxxL., costituitisi anche quali eredi della stessa, si osserva che la necessità del litisconsorzio può trovare deroga per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo, laddove gli eredi della stessa, già costituiti in proprio nel giudizio di primo grado quali eredi del coniuge Gxxxx non siano stati successivamente citati nella qualità di eredi legittimi anche dell'altro coniuge superstite, il quale, benché litisconsorte necessario, non sia stato a sua volta evocato nel giudizio e sia deceduto in pendenza di esso, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto di difesa, onde va esclusa la rimessione al tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. , e la declaratoria di nullità della sentenza, posto che l'integrazione del contraddittorio si risolverebbe nella mera chiamata in causa di parti già in condizione di contrastare la domanda attorea fin dall'origine (Cass., sez. I, 02/01/2014, n.14).

L'appello è inammissibile.

Va premesso che la documentazione prodotta dal difensore di parte appellante all'udienza del 17.10.2012 non può essere acquisita per il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.. "In tema di giudizio di appello, l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. , come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata" (Cass. sez. I, 23/07/2014, n. 16745, in senso conforme: Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2013 n. 19608; Cass. civ., sez. trib., 16 ottobre 2009 n. 21980): nel caso che ne occupa, detta documentazione (avente ad oggetto verbali di udienza e provvedimenti anche successivi alla sentenza impugnata) non appare dirimente ai fini del decidere. Osserva, infatti, la Corte che la sentenza impugnata, espressamente definita dal primo giudice "non definitiva", deriva da una domanda, proposta da G.L., mirante "al soddisfacimento dei propri diritti ereditari sul patrimonio lasciato dal defunto genitore, previo accertamento della consistenza e del valore dell'asse relitto"; con la stessa si è solo accertata la consistenza dell'asse ereditario, ed il giudizio, ha affermato il primo collegio, deve proseguire per determinare il valore degli immobili, degli eventuali debiti, per poi aggiungere il donatum e pervenire alla divisione. Il giudizio di divisione ereditaria, pur avendo carattere unitario, si articola in una pluralità di fasi che si concludono con sentenze non definitive suscettibili di passaggio in giudicato se non impugnate o assoggettate a tempestiva riserva di gravame, con la conseguenza che le relative questioni decise non possono essere rimesse in discussione (Cass. sez. II, 08/05/2013, n. 10892; conf. Cass., sez. VI,

29/12/2011, n. 29829;). Nella specie, la sentenza impugnata è stata oggetto di apposita riserva d'appello, formulata dal difensore dell'odierno appellante all'udienza del 13.10.2009 (cfr. fotocopie pp.vv. d'udienza). L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva, di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita, è inammissibile, stante il disposto di cui all'art. 340, comma 2, c.p.c. , anche se l'appello prematuro non consuma il diritto d'impugnazione e, quindi, non preclude la reiterazione di questa, contestualmente a quella avverso la sentenza definitiva, successivamente emanata. L'evidenziata inammissibilità deve essere rilevata di ufficio, indipendentemente da una eccezione di parte, integrando violazione di un principio di ordine pubblico processuale. (Nella specie la parte soccombente in esito al giudizio di primo grado, dopo avere fatto riserva di appello aveva impugnato immediatamente la sentenza e il giudice di secondo grado aveva pronunciato nel merito. In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha cassato tale sentenza, ancorché la questione non fosse stata sollevata in grado di appello) (Cassazione civile, sez. I, 27/01/2012, n. 1248; conf. Sez. 3, Sentenza n. 18188 del 25/08/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9387 del 11/06/2003).

In tema di spese processuali, il giudice del gravame che, in via definitiva, decida sull'appello avverso una sentenza non definitiva, esaurisce, con la sua pronuncia, l'ambito del "thema decidendum", chiudendo il processo davanti a sé e, pertanto, deve statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, restando la liquidazione di quelle di primo grado affidata al giudice corrispondente, che dovrà provvedervi all'atto della emanazione della sentenza definitiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25286 del 11/11/2013).

Ne consegue che le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo i nuovi parametri ministeriali 2014, disciplinati dal D.M. n. 55 del 2014 , come in dispositivo in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta, con distrazione in favore degli avv.xxxx, dichiaratisi antistatari.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, dichiara inammissibile l'appello e condanna xxxxA. al pagamento delle spese di questo grado, liquidate in complessivi Euro. 1.889,00, oltre spese forfettarie al 15% e accessori come per legge, per ciascuno degli appellati, da distrarsi in favore degli avv.xxxxxx, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Taranto, il 23 gennaio 2015 nella camera di consiglio della sezione promiscua della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2015.